

**Regolamento di Arbitrato  
della  
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura  
di Roma**

# Indice

## **Clausole Arbitrali tipo**

Clausola per arbitro unico

Clausola per Collegio Arbitrale

Clausola per arbitrato societario

Clausola per arbitrato fra più parti

Compromesso arbitrale

## **Introduzione**

### **Titolo I**

#### **Inizio del Procedimento**

Art. 1 Accordo Arbitrale

Art. 2 Domanda di arbitrato

Art. 3 Risposta e domanda della parte convenuta. Replica

Art. 4 Fondo a copertura delle spese di procedimento

### **Titolo II**

#### **L'Arbitro**

Art. 5 Nomina dell'Arbitro

Art. 6 Accettazione e dichiarazione d'indipendenza dell'arbitro

Art. 7 Sostituzione dell'arbitro in caso di riconsuazione: dovere di astensione

Art. 8 Morte, incapacità, inerzia o negligenza dell'arbitro

Art. 9 Rinnovazione del procedimento

### **Titolo III**

#### **La Procedura**

Art. 10 Trasmissione del fascicolo all'arbitro

Art. 11 Competenza arbitrale

Art. 12 Connessione di controversie

Art. 13 Sede dell'arbitrato

Art. 14 Regole procedurali e istruttorie

Art. 15 Udienze e verbali

Art. 16 Transazione in corso di procedimento

## **Titolo IV**

### **Il Lodo e le Spese**

Art. 17 Deliberazione e sottoscrizione del lodo

Art. 18 Contenuto del lodo

Art. 19 Lodo parziale

Art. 20 Termine di deposito del lodo: sospensione e proroghe

Art. 21 Spese di procedimento e modalità dei pagamenti. Diritti di registrazione

## **Titolo V**

### **Disposizioni Generale ed Attuative**

Art. 22 Efficacia ed applicazione dei regolamenti

Art. 23 Comunicazioni e termini

Art. 24 Deposito degli atti e dei documenti delle parti

Art. 25 Restituzione e custodia degli atti

Art. 26 Obbligo di riservatezza

Art. 27 Disposizione finale

## **Clausole Arbitrali tipo**

### **Clausola per Arbitro Unico**

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto (1), comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute ad un arbitro unico, in conformità del Regolamento per Arbitrato della Camera di Commercio di Roma, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

L'arbitro procederà in via rituale (2) e secondo diritto (3).

### **Clausola per Collegio Arbitrale**

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto (1), comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute ad un Collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, in conformità del Regolamento per Arbitrato della Camera di Commercio di Roma, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

Gli arbitri procederanno in via rituale (2) e secondo diritto (3).

### **Clausola per arbitrato societario**

a) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra questi e la società, avente ad oggetto diritti, obblighi e rapporti derivanti dal contratto di società, nonché le delibere degli organi amministrativi che vadano ad incidere su tali diritti, obblighi e rapporti, verrà deferita ad un Collegio Arbitrale di tre componenti che deciderà secondo diritto e a norma degli artt. 806 e segg. c.p.c. La nomina del Collegio Arbitrale è devoluta alla Camera di Commercio di Roma che assumerà, altresì, la gestione della procedura arbitrale conformemente alle disposizioni del proprio Regolamento.

b) (\*) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra questi e la società avente ad oggetto diritti, obblighi e rapporti derivanti dal contratto di società, nonché le delibere degli organi amministrativi che vadano ad incidere su tali diritti, obblighi e rapporti, verrà deferita ad un Collegio Arbitrale che sarà composto da tre arbitri nominati (uno nominato dalla Camera di Commercio di Roma e gli altri da \_\_\_\_\_).

L'arbitro più anziano assumerà la presidenza del Collegio.

*(\*) Nel caso in cui si ritenesse di non riservare la nomina dell'intero Collegio di arbitri alla competenza della C.C.I.A.A. di Roma*

### **Clausola per arbitrato fra più parti**

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto (1), comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno risolte, indipendentemente dal numero delle parti, da un Collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati direttamente dalla Camera di Commercio di Roma, il cui Regolamento per Arbitrato le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

Gli arbitri procederanno in via rituale (2) e secondo diritto (3).

### **Compromesso arbitrale (4)**

I sottoscritti (5) \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, premesso che a seguito del contratto in data \_\_\_\_\_ avente ad oggetto (6) \_\_\_\_\_ tra loro è insorta controversia in ordine a: \_\_\_\_\_ convengono di deferire tale controversia alla decisione di (7) in conformità al Regolamento Arbitrale della Camera di Commercio di Roma che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

L'arbitro/gli arbitri procederà/anno in via rituale (2) e secondo diritto (3).

(data) \_\_\_\_\_

(firma) \_\_\_\_\_

(1) Qualora la clausola compromissoria sia inserita in un atto separato dal contratto a cui si riferisce, occorre indicare gli estremi del contratto di riferimento.

(2) In alternativa, può essere adottata la "via irrituale" con la precisazione che le parti riconoscono il lodo come manifestazione della loro volontà contrattuale.

(3) In alternativa si può procedere "secondo equità"

(4) Il compromesso arbitrale è un atto stipulato quando la controversia sia già insorta tra le parti ed in assenza di una preventiva clausola arbitrale.

(5) Indicazione del nome e della residenza delle parti o, se società, della sede.

(6) Indicazione, anche in via generale, dell'oggetto della controversia, eventualmente con riferimento al contratto da cui la stessa prende origine.

(7) Indicazione del numero degli arbitri (uno o tre).

## **Introduzione**

La Camera di Commercio di Roma, attraverso la Struttura preposta, nell'ambito dell'Area I "Affari Generali e del Personale (di seguito "la Segreteria") amministra i procedimenti di arbitrato in conformità al presente Regolamento, attraverso servizi di segreteria e supporto organizzativo agli arbitri e alle parti.

In-particolare:

- Riceve la domanda di arbitrato e gli atti del procedimento e li trasmette agli interessati nel rispetto del principio del contraddittorio;
- Controlla in via preliminare, l'esistenza e la validità dell'accordo arbitrale valutando la procedibilità dell'arbitrato e la connessione tra più controversie, ferma restando la competenza, per le conseguenti decisioni, dell'arbitro o degli arbitri nominati;
- Assiste l'arbitro nell'organizzazione del procedimento;
- Raccoglie e conserva la documentazione;
- Quantifica le spese di procedimento.

## **Titolo I**

### **Inizio del Procedimento**

#### **Art. 1 - Accordo arbitrale**

1. La procedura di arbitrato disciplinata dal presente Regolamento si applica quando le parti abbiano sottoscritto un accordo arbitrale (clausola compromissoria o compromesso) che faccia riferimento alla Camera di Commercio di Roma. Sono altresì ammissibili le clausole compromissorie risalenti nel tempo che facciano riferimento a: Sviluppo e Territorio, ad Arbitra Camera, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma, e alla Camera Arbitrale di Roma o ai rispettivi Regolamenti.
2. Tutte le controversie cui l'accordo arbitrale si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale, diretto a concludersi con la pronuncia di un lodo suscettibile di acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 825 c.p.c.; si procede, invece, per arbitrato libero o irrituale, diretto a concludersi con una determinazione dell'arbitro avente valore esclusivamente contrattuale tra le parti, qualora la

volontà delle stesse si sia espressa chiaramente in tal senso.

3. Qualora una parte, prima della costituzione dell'organo arbitrale, sollevi un'eccezione in merito all'esistenza o alla validità dell'accordo arbitrale, il Dirigente dell'Area I valuterà la procedibilità con il supporto della Segreteria, salva l'ipotesi di manifesta inesistenza o invalidità dell'accordo.
4. Anche nel caso in cui manchi l'accordo arbitrale o lo stesso non contenga il riferimento indicato al 1° comma del presente articolo, la parte che intenda, comunque, instaurare un procedimento arbitrale secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di Roma, può farne richiesta a mezzo di domanda di arbitrato da depositare con le modalità previste dall'art. 2 del Regolamento. Qualora la controparte non aderisca a tale richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato, la Segreteria comunica alla parte richiedente che l'arbitrato non può avere luogo.

## **Art. 2 - Domanda di arbitrato**

1. La parte che intende instaurare il procedimento deve presentare alla Camera di Commercio di Roma una domanda di arbitrato contenente:

- a) nome del richiedente e del convenuto, indirizzo delle parti, indirizzo pec ed eventuale elezione di domicilio del richiedente;
- b) la clausola o il compromesso arbitrale o, nel caso indicato all'art.1, 4° comma del presente Regolamento, la richiesta rivolta alla controparte di aderire all'arbitrato della Camera di Commercio di Roma;
- c) le eventuali precisazioni sulla natura rituale o irrituale dell'arbitrato e sulla pronuncia secondo diritto o equità;
- d) l'esposizione dei fatti e delle pretese con l'indicazione del relativo valore economico;
- e) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda ed ogni documento che la parte ritenga utile allegare con relativa elencazione;
- f) la nomina dell'arbitro di propria spettanza e/o le indicazioni necessarie per la scelta del terzo arbitro o dell'arbitro unico.

2. La domanda di arbitrato deve essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (pec) e il deposito si intende perfezionato con l'emissione della ricevuta di consegna della pec.

3. Alla domanda la parte attrice deve allegare la ricevuta di versamento dei diritti di

registrazione indicati nella Tariffa allegata.

4. La Segreteria provvede a trasmettere alla controparte la domanda di arbitrato. Eccettuata l'ipotesi regolata dall'art. 1, 4° comma, in caso di mancata produzione dell'accordo arbitrale di cui alla lettera b), la Segreteria sollecita l'invio e, ove questo non intervenga entro il termine fissato dalla Segreteria medesima, la domanda viene dichiarata improcedibile e archiviata.

### **Art. 3 - Risposta e domanda della parte convenuta. Replica**

1. La parte convenuta, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, deve presentare a mezzo posta elettronica certificata (pec) alla Segreteria la risposta sottoscritta e contenente:

- a) nome, indirizzo della parte convenuta, indirizzo pec ed eventuale elezione di domicilio;
- b) le eventuali precisazioni sulla natura rituale o irrituale dell'arbitrato e sulla pronuncia secondo diritto o equità;
- c) la formulazione della difesa ed ogni eventuale domanda riconvenzionale con l'indicazione del relativo valore economico;
- d) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della difesa e della domanda riconvenzionale ed ogni documento che la parte ritenga utile allegare con relativa elencazione;
- e) la nomina dell'arbitro di propria spettanza e/o le indicazioni necessarie per la scelta del terzo arbitro o dell'arbitro unico.

2. La parte convenuta dovrà allegare alla risposta la ricevuta del versamento dei diritti di registrazione indicati nella Tariffa allegata.

3. La Segreteria provvede a trasmettere alla controparte l'atto di risposta della parte convenuta.

4. Nell'ipotesi di domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta è facoltà della parte attrice depositare una replica nel termine di 30 giorni dal ricevimento di tale domanda.

### **Art. 4 - Fondo a copertura delle spese di procedimento**

1. La Segreteria, sulla base degli atti indicati negli artt. 2 e 3 e del valore dichiarato

nella domanda di arbitrato e nella eventuale domanda riconvenzionale, richiede alle parti, in eguale misura, il versamento del 50% delle spese del procedimento indicate nell'art. 21 del Regolamento, comprensive delle spese di amministrazione e dell'onorario dell'arbitro, fissando il termine per il relativo versamento. Il valore economico della controversia viene determinato sulla base del complesso delle domande presentate da tutte le parti.

2. Qualora il valore della controversia sia inizialmente indeterminato, la Segreteria, tenuto conto degli elementi agli atti, stabilisce l'entità delle spese che le parti devono versare a titolo di avvio del procedimento.

## **Titolo II L'Arbitro**

### **Art. 5 - Nomina dell'arbitro**

1. Le controversie disciplinate dal presente Regolamento sono decise da un arbitro unico o da un Collegio di tre o più arbitri, purché in numero dispari.

#### **2. Arbitro unico:**

L'arbitro unico è nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Roma, assistito dal Segretario Generale e con il supporto istruttorio della Segreteria, salvo che non si reputi che, per le caratteristiche della controversia, la stessa sia da deferire ad un Collegio di tre arbitri.

2.1 Qualora le parti abbiano previsto di nominare di comune accordo l'arbitro unico, comunicano l'avvenuta nomina alla Segreteria, entro 15 giorni dalla scadenza del termine per il deposito della risposta della parte convenuta. In difetto di nomina nel termine, l'arbitro è nominato comunque dal Presidente della Camera di Commercio di Roma

#### **3. Collegio Arbitrale:**

Se non è diversamente pattuito, il Collegio viene costituito nel seguente modo:

- a) ciascuna parte, rispettivamente nella domanda di arbitrato e nella risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede, l'arbitro è nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Roma;
- b) il terzo arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dalle parti con comunicazione alla Segreteria entro la scadenza del termine previsto dal precedente comma 2.1; in difetto di nomina nel termine

suddetto, il Presidente è nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Roma.

#### **4. Pluralità di parti:**

Nell'ipotesi di controversia con più di due parti aventi interessi contrastanti e non riconducibili ad uno schema bilaterale, in assenza di previsioni specifiche della clausola arbitrale circa il numero o le modalità di nomina degli arbitri, il Presidente della Camera di Commercio di Roma nomina direttamente un Collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente del Collegio. In presenza, invece, di previsioni specifiche della clausola arbitrale o di situazioni di fatto che determinino l'opportunità di un Collegio di più di tre arbitri, il Presidente della Camera di Commercio di Roma procede alle nomine che consentiranno di pervenire ad un numero dispari di arbitri.

#### **Art. 6 - Accettazione e dichiarazione di indipendenza dell'arbitro**

1. Tutti gli arbitri devono essere imparziali ed indipendenti rispetto alle parti.
2. L'arbitro, ricevuta dalla Segreteria la comunicazione della propria nomina, deve trasmettere alla stessa la propria accettazione entro dieci giorni.
3. Unitamente all'accettazione, l'arbitro deve dichiarare:
  - qualunque relazione con le parti o i loro difensori che possa incidere sulla sua indipendenza ed imparzialità;
  - qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.

Tale dichiarazione dovrà essere ripetuta, qualora si renda necessario per fatti sopravvenuti, nel corso della procedura arbitrale, fino al deposito del lodo.

4. La Segreteria comunica alle parti l'accettazione e la dichiarazione di cui al 3° comma.
5. In caso di mancata accettazione degli arbitri si provvede alla nuova nomina ai sensi dell'art. 5.

#### **Art. 7 - Sostituzione dell'arbitro in caso di rikusazione; dovere di astensione**

1. Nei 10 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al 4° comma del precedente art. 6, ciascuna delle parti può depositare presso la Segreteria, pena la decadenza, una dichiarazione di rikusazione dell'arbitro, da essa non nominato, per i motivi previsti dal Codice di procedura civile, nonché per ogni altro motivo idoneo a

porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità.

2. La parte può ricusare l'arbitro che essa stessa ha scelto solo se abbia conosciuto, successivamente alla nomina, i fatti posti a fondamento della ricusazione. In tal caso deve proporre l'istanza relativa nei 10 giorni successivi a tale conoscenza.

3. Nei casi previsti dal comma 1 l'arbitro ha il dovere di astenersi.

4. Sulla ricusazione decide il Presidente della Camera di Commercio di Roma, assistito dal Segretario Generale e con il supporto istruttorio della Segreteria, dopo aver sentito l'arbitro e procede alla sua sostituzione:

a) se l'arbitro è ricusato da tutte le parti;

b) se viene ritenuta fondata l'istanza avanzata da una di esse.

5. Il Presidente della Camera di Commercio di Roma procede alla nomina del nuovo arbitro anche se la sostituzione concerne un arbitro scelto da una delle parti.

#### **Art. 8 - Morte, incapacità, rinuncia inerzia o negligenza dell'arbitro**

1. In caso di morte o di incapacità sopravvenuta dell'arbitro si provvede alla sua sostituzione con la procedura prevista dagli artt. 5 e 6 del presente Regolamento.

2. L'arbitro può rinunciare all'incarico per gravi motivi comunicandoli, per iscritto, alla Segreteria.

3. Se nonostante l'invito per iscritto della Segreteria a non abbandonare il suo ufficio, l'arbitro nei 5 giorni successivi ribadisce la rinuncia, il Presidente della Camera di Commercio di Roma provvede alla sostituzione.

4. Se l'arbitro manifesta inerzia o negligenza nello svolgimento dell'incarico, ovvero incorre in ritardi non giustificati, la Segreteria gli rivolge un sollecito. Se, nonostante il sollecito, l'arbitro persiste nel non attendere con diligenza ai suoi compiti, il Presidente della Camera di Commercio provvede a sostituirlo, anche se si tratta di arbitro scelto da una delle parti.

5. Nelle ipotesi di sostituzione contemplate nei commi precedenti la Segreteria quantifica il compenso dovuto all'arbitro sostituito in relazione all'attività effettivamente svolta, per la successiva liquidazione da parte del Dirigente dell'Area I.

#### **Art. 9 - Rinnovazione del procedimento**

1. In caso di sostituzione dell'arbitro unico o del Presidente del Collegio Arbitrale, il procedimento orale svoltosi fino a quel momento deve essere rinnovato se l'arbitro unico lo ritiene necessario o se ne fa richiesta uno dei componenti del Collegio. Il nuovo termine per il deposito del lodo decorre dalla data dell'ordinanza che dispone la rinnovazione.

## **Titolo III**

### **La Procedura**

#### **Art. 10 - Trasmissione del fascicolo all'arbitro**

1. La Segreteria trasmette all'arbitro la domanda di arbitrato e la risposta del convenuto, con tutti i documenti allegati, solo dopo che le parti hanno versato le spese di avvio previste.

#### **Art. 11 - Competenza arbitrale**

2. La competenza arbitrale è accettata se il convenuto non la contesta espressamente nella risposta di cui all'art. 3, 1° comma.
3. In caso di mancata costituzione del convenuto, l'incompetenza può essere rilevata dall'arbitro.

#### **Art. 12 - Connessione di controversie**

1. Qualora siano instaurati presso la Camera di Commercio di Roma più procedimenti per controversie connesse, la Segreteria, anteriormente alla udienza di costituzione dell'organo arbitrale, valutata la natura della connessione, può proporre alle parti, la riunione dei procedimenti.

#### **Art. 13 - Sede dell'arbitrato**

1. La sede dell'arbitrato è fissata presso la Camera di Commercio di Roma, uffici di Via de' Burrò, 147.
2. Gli arbitri possono prevedere di svolgere in luogo diverso dalla sede udienze o singoli atti del procedimento.

#### **Art. 14 - Regole procedurali e istruttorie**

1. Le regole applicabili alla procedura sono quelle stabilite dalle parti prima della costituzione dell'organo arbitrale, nonché dal presente Regolamento o, nel silenzio del Regolamento, dall'arbitro. L'arbitro decide secondo diritto, salvo che le parti

pattuiscono concordemente che egli decida secondo equità.

2. Il tentativo di conciliazione, esperito dall'arbitro nella prima udienza, può essere rinnovato in qualunque momento del procedimento.
3. L'arbitro può procedere all'assunzione dei mezzi di prova sia d'ufficio che su richiesta di parte, assicurando il pieno rispetto del principio del contraddittorio.
4. L'arbitro può ascoltare direttamente le parti, nonché disporre o ammettere prove testimoniali, anche per iscritto. In caso di ammissione di prove testimoniali è onere delle parti interessate assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo fissato per l'audizione. L'assenza del teste, senza giustificato motivo, comporta l'impossibilità di sentirlo successivamente, salvo che, su richiesta della parte interessata, l'arbitro lo consenta.
5. In caso di Collegio arbitrale, lo stesso Collegio può delegare l'assunzione di mezzi istruttori al Presidente o ad uno dei suoi componenti.
6. L'arbitro che dispone la consulenza tecnica ne definisce i quesiti e chiede la nomina del consulente al Presidente della Camera di Commercio di Roma, precisandone la qualificazione e le opportune specializzazioni. Il Presidente della Camera di Commercio di Roma procede alla nomina del consulente tecnico d'ufficio, il quale svolge l'incarico nel rispetto del contraddittorio e del presente Regolamento. Al consulente tecnico d'ufficio si applicano, in quanto compatibili, le norme previste negli articoli 6, 7 e 8 in tema di accettazione e sostituzione dell'arbitro. Il consulente all'atto dell'accettazione dell'incarico presenta un preventivo del proprio compenso sulla base delle tariffe stabilite dalla legge o dall'ordine professionale di appartenenza.
7. L'arbitro, ricevuta la relazione scritta del consulente tecnico d'ufficio, può chiedere integrazioni e chiarimenti in contraddittorio con i consulenti tecnici di parte, eventualmente nominati.
8. L'arbitro pronuncia il lodo, previa fissazione di un termine per la presentazione di memorie conclusionali e di replica e per l'udienza di discussione orale, salvo che le parti concordemente rinuncino a quest'ultima.

#### **Art. 15 - Udienze e verbali**

1. Le date di udienza sono fissate dall'arbitro e comunicate alle parti con congruo preavviso.
2. Le parti possono comparire alle udienze di persona o attraverso rappresentanti muniti

dei necessari poteri e possono essere assistite da difensori muniti di procura. Se una parte non si presenta all'udienza senza averne dato giustificato motivo, l'arbitro, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all'udienza stessa. In caso contrario provvede alla riconvocazione.

3. Di ogni udienza e di ogni attività istruttoria l'arbitro redige un verbale che la Segreteria trasmette in copia alle parti.

#### **Art. 16 - Transazione in corso di procedimento**

1. Qualora le parti giungano ad una transazione prima che si costituisca l'organo arbitrale, ne danno comunicazione alla Segreteria per l'archiviazione del procedimento.
2. Se la transazione fra le parti interviene dopo la costituzione dell'organo arbitrale, l'organo redige un verbale sottoscritto dalle parti con il quale viene esonerato dall'obbligo di pronunciare il lodo. Se la transazione è solo parziale, il procedimento prosegue per la definizione dei punti della controversia ai quali la transazione non si riferisce.

### **Titolo IV**

#### **Il Lodo e le Spese**

##### **Art. 17 - Deliberazione e sottoscrizione del lodo**

1. Nel caso di collegio arbitrale il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti anche in luogo diverso dalla sede dell'arbitrato e viene redatto per iscritto.
2. Il lodo può essere sottoscritto dai componenti del collegio arbitrale in tempi e luoghi diversi, anche all'estero. Di ogni sottoscrizione deve essere indicato il luogo, giorno, mese e l'anno in cui è apposta.
3. In caso di lodo sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, deve essere espressamente dichiarato che la deliberazione è avvenuta con la partecipazione personale di tutti i componenti e che uno o più di essi non hanno voluto o potuto sottoscriverlo.

##### **Art. 18 - Contenuto del lodo**

1. Il lodo deve motivatamente pronunciare su tutte le domande che costituiscono il merito della controversia, anche quando si tratti di arbitrato irrituale.
2. Oltre i requisiti previsti nell'art. 823 c.p.c., il lodo dovrà riportare o richiamare le spese

di procedimento stabilite ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento e quantificate dalla Segreteria.

3. Il lodo deve, altresì, indicare la ripartizione tra le parti delle spese di procedimento e l'imputazione di quelle di difesa.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 21, le spese di procedimento, riportate o richiamate nel lodo, sono dovute in solido dalle parti.

#### **Art. 19 - Lodo parziale**

1. Se l'arbitro ritiene, adeguatamente motivando il proprio convincimento, di poter decidere separatamente su alcuni soltanto dei quesiti proposti dalle parti, emette un lodo parziale. A seguito del deposito del lodo parziale, su richiesta dell'arbitro rivolta alla Segreteria, il Dirigente dell'Area I può prorogare il termine per la pronuncia del lodo definitivo.

#### **Art. 20 - Termine di deposito del lodo: sospensioni e proroghe**

1. Il lodo deve essere depositato dall'arbitro presso la Segreteria entro 180 giorni dalla prima udienza di costituzione dell'organo arbitrale. Il lodo viene depositato in originale informatico. La Segreteria trasmette il lodo a ciascuna parte mediante posta elettronica certificata o, ove la stessa non sia disponibile, trasmette copia conforme all'originale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il termine per il deposito del lodo viene sospeso nell'ipotesi prevista nell'art. 21, 4° comma del Regolamento. Il Dirigente dell'Area I, ove ricorra ogni altro giustificato motivo, può decidere, d'ufficio o su istanza di parte o dell'arbitro, la sospensione del procedimento.
3. Il termine è prorogato solo quando ricorrano giusti motivi.
4. La eventuale istanza di correzione del lodo ai sensi dell'art. 826 c.p.c. è presentata alla segreteria che la trasmette senza indugio agli arbitri

#### **Art. 21– Diritti di registrazione, spese di procedimento e modalità dei pagamenti.**

1. I diritti di registrazione sono versati dall'attore all'atto del deposito della domanda e dal convenuto nel termine per la risposta.
2. Le spese di procedimento comprendono:
  - a) le spese di amministrazione spettanti alla Camera per l'attività di Segreteria, secondo la Tariffa;

b) gli onorari e gli eventuali rimborsi spese dell'arbitro, quantificati dalla Segreteria in base al valore economico della lite ed alla Tariffa allegata e liquidati dal Dirigente dell'Area I, tenendo conto della complessità della controversia e dell'attività da svolgere. In caso di Collegio, possono essere determinati onorari differenziati per i componenti del Collegio arbitrale, in particolare per il Presidente rispetto agli altri membri. Potranno inoltre essere applicate maggiorazioni, ove ricorrano i presupposti indicati dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii..

c) gli onorari e gli eventuali rimborsi spese del consulente tecnico d'ufficio saranno determinati dal Dirigente dell'Area I sulla base del preventivo presentato al momento della nomina.

3. Le spese del procedimento sono versate dalle parti in ragione del 50%, secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento. Il versamento del saldo è richiesto dalla Segreteria alle parti quando l'arbitro comunica che il procedimento è terminato e va effettuato prima della pronuncia del lodo. Qualora una parte non provveda, nei termini assegnati, ad uno dei pagamenti richiesti, tale pagamento può essere richiesto all'altra parte.
4. Mancando uno qualunque dei versamenti richiesti, su indicazione della segreteria il Dirigente dell'Area I dichiara la sospensione del procedimento stesso. I termini riprendono a decorrere quando viene effettuato il pagamento mancante. Qualora il pagamento non sia stato effettuato entro due mesi dalla richiesta dello stesso, il Dirigente dell'Area I dispone l'archiviazione del procedimento.
5. Se il procedimento si conclude, anche parzialmente, prima dell'emissione del lodo definitivo, la segreteria quantifica le spese di procedimento con riferimento alla fase in cui esso si è concluso ed all'attività svolta.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI GENERALI ED ATTUATIVE**

#### **Art. 22 - Efficacia ed applicazione dei regolamenti**

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le domande di arbitrato proposte a far tempo dal 1° gennaio 2026.
2. La Camera di Commercio di Roma è libera di modificare il presente Regolamento e la Tariffa allegata, ove ne ravvisi la necessità.

3. Gli arbitrati iniziati prima che siano intervenute dette modifiche, sono soggetti alle norme ed alla tariffa precedentemente in vigore, salvo contrario accordo delle parti.

#### **Art. 23 - Comunicazioni e termini**

1. Tutte le comunicazioni tra la Segreteria e le parti avverranno a mezzo posta elettronica certificata o, in subordine, qualora la comunicazione via pec non vada a buon fine, con raccomandata A/R.
2. La comunicazione di un atto si considera effettuata nel luogo e nel giorno in cui risulta avvenuta la ricezione presso il destinatario nei modi previsti al comma precedente.
3. Per la decorrenza dei termini indicati nel presente Regolamento si fa riferimento alla data in cui risulta consegnata al destinatario la pec o sia stata ricevuta la raccomandata A/R. Dal computo dei termini viene escluso il giorno iniziale. Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

#### **Art. 24 - Deposito degli atti e dei documenti delle parti**

1. I documenti possono essere prodotti in copia. In caso di contestazione sulla corrispondenza delle copie all'originale, la parte interessata può farle dichiarare conformi all'originale dalla Segreteria esibendo quest'ultimo.
2. La Segreteria può provvedere alla comunicazione di atti e documenti anche in copia dichiarata conforme all'originale.

#### **Art. 25 - Restituzione e custodia degli atti**

1. Ciascuna parte può chiedere la restituzione degli atti dalla stessa depositati entro un anno dalla conclusione del procedimento.
2. La Segreteria mantiene la custodia del fascicolo d'ufficio fino a tre anni dalla conclusione del procedimento.

#### **Art. 26 - Obbligo di riservatezza**

1. La Camera di Commercio di Roma, gli arbitri, i consulenti tecnici e le parti sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente allo svolgimento e l'esito delle procedure arbitrali.

## **Art. 27 - Regola Generale**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni del Titolo VIII del Libro IV del Codice di Procedura Civile.

### **Allegati**

**A) Codice Deontologico Arbitri e Consulenti tecnici**

**B) Tariffa**